

*Corte conti Toscana: non c'è una normativa ponte per i concorsi attivati prima del 20 aprile*

# Assunzioni senza transizione

*Gli enti devono applicare subito le regole del dm 17 marzo*

DI LUIGI OLIVERI

**N**on c'è un regime di diritto transitorio per le assunzioni. Dal 20 aprile, data di decorrenza degli effetti del dm 17 marzo 2020, pertanto, i comuni dovranno assumere esclusivamente nel rispetto del medesimo decreto, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del dl 34/2019, convertito in legge 58/2019.

La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Toscana, con la deliberazione 22 luglio 2020, n. 61 evidenzia che non c'è una normativa ponte, da utilizzare secondo il principio del «tempus regit actum» che possa fare salve le regole normative precedenti, laddove i concorsi siano stati attivati dai comuni prima del 20 aprile scorso.

Il parere si allinea a quello già espresso dalla sezione regionale di controllo per la Lombardia 74/2020 e consolida, quindi, la visione della magistratura contabile contraria al diritto transitorio.

La sezione Toscana è particolarmente tranciante. Afferma a chiare lettere che a seguito della vigenza del dm 17 marzo 2020 si è instaurato un «nuovo regime normativo», che sostituisce «al sistema del turnover e dei resti assunzionali un nuovo sistema, fondato sulla determinazione dinamica della capacità assunzionale, intesa quale sostenibilità finanziaria della spesa da parte dell'ente, così come determinata dai valori soglia individuati distintamente per fasce demografiche dal dm 17/03/2020». Si elimina,

così, ogni residuo equivoco tra gli operatori, suscitato anche da alcune letture dottrinali, inclini a ritenere applicabile in residua parte il precedente regime. Esso, invece, spiega la sezione, è del tutto cancellato e non più applicabile.

Né convivono col nuovo regime procedure concorsuali derivanti da atti adottati prima del 20 aprile 2020.

Non basta, allo scopo, la mera approvazione del programma triennale dei fabbisogni. Si tratta, infatti, come spiega il parere 61/2020 di un «atto di programmazione generale» che si colloca nella fase (a valle) della programmazione generale del personale, in quanto risultato di un'attività di analisi e rappresentazione delle esigenze di forza lavoro dell'ente sia sotto il profilo quantitativo (numero delle unità di personale necessarie per assolvere la mission della amministrazione), che qualitativo (tipologie di professionalità e competenze che meglio rispondono alle esigenze della amministrazione), e che troverà poi il suo sbocco nella fase del reclutamento effettivo». Non avvia alcun procedimento. D'altra parte, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del dlgs 165/2001, «le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4». Quindi il piano è solo un presupposto e ad esso deve necessariamente conseguire un vero e proprio provvedimento gestionale.

Non lo è, secondo la sezione Toscana, a differenza di quanto indicato nella fantomatica circolare interpretativa del dm 17 marzo 2020, mai pubblicata in *Gazzetta Ufficiale*, l'avvio della mobilità obbligatoria, ai sensi dell'articolo 34-bis del dlgs 165/2001. Infatti, scrive la sezione, «la procedura ex art. 34 bis dlgs 165/2001 rappresenta un procedimento autonomo, seppur collegato (rectius: prodromico) a quello assunzionale. Tale circostanza pare confermata dal tenore letterale della norma richiamata, la quale prevede che l'ente non possa avviare procedure assunzionali fintanto che non sia spirato il termine di legge per l'eventuale assegnazione di personale in disponibilità, cominando, peraltro, la nullità dei contratti sottoscritti in violazione della suddetta previsione. I due procedimenti sono dunque distinti, con conseguente impossibilità di individuare nella data di avvio di uno il momento cui far riferimento per determinare la disciplina applicabile all'altro».

Dunque, non vi sono spazi per considerare esistenti ancora cascami del vecchio regime del turnover, definitivamente superato.

—© Riproduzione riservata—

